



PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA

Legge n. 65/1986

Decreto Legge n. 78 del 19/6/2015
(convertito nella Legge 6/8/2015 n. 125)

Legge Regione Puglia n. 37/2011
(come modificata dalla L.R. 5/3/2012 n. 2)

Regolamento Regionale n.
11/2017

SOMMARIO

ART. 1. ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE – DIPENDENZA FUNZIONALE

ART. 2. FINALITA' E COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

ART. 3 STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

ART. 4. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, STRADALE E DI PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5. DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 6. ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

ART. 7. ATTRIBUZIONI DEL VICE-COMANDANTE, UFFICIALI, ISPETTORI, SOVRAINTENDENTI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

ART. 8. DIVIETI

ART. 9. RISPETTO DELLA GERARCHIA

ART. 10. TIPOLOGIE DELLE UNIFORMI

ART. 11. USO DELLE UNIFORMI

ART. 12. ORARIO DI SERVIZIO

ART. 13. DISTINTIVO DI SERVIZIO

ART. 14. TESSERA DI RICONOSCIMENTO

ART. 15. CARATTERISTICHE MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ART. 16. USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN SERVIZIO

ART. 17. TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 18. ASSEGNAZIONE ARMA E MUNIZIONAMENTO

ART. 19. CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

ART. 20. NORME DISCIPLINARI

ART. 21. NATURA, CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEI DISTINTIVI DI GRADO

ART. 22. CLASSIFICAZIONE DEI COMANDANTI DI CORPO E SERVIZIO

ART. 23. GRADI DEI DIRIGENTI E DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE

ART. 24. GRADI DEGLI ISPETTORI, SOVRAINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE

ART. 25. COMPETENZE, MODALITA' E RESPONSABILITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI DISTINTIVI DI GRADO

ART. 26. NORME TRANSITORIE

ART. 27. RINVIO

Allegati:

- **ALLEGATO “A” – Mezzi di servizio e strumenti operativi**
- **ALLEGATO “B” - Uniformi**
- **ALLEGATO “C” – Simboli distintivi di grado**
- **ALLEGATO “D” – Distintivo di Servizio e Tessera di riconoscimento**
- **ALLEGATO “E” – Disciplinare delle armi in dotazione**

ART. 1

CORPO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

1) Corpo di Polizia Locale Provinciale, istituito con Delibera di Consiglio n. 41/9 dell'1/7/1998, con Regolamento negli anni aggiornato alla vigente normativa, in ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 e 12 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, così come modificato dagli articoli 1, 3, 5, 8, 9, 10 e 11 della Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011, come a sua volta modificata dalla L.R. n. 2 del 5 marzo 2012, è alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o suo delegato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 37 del 2011 modificata dalla L.R. n. 2 del 5 marzo 2012 il Corpo di Polizia Locale Provinciale è struttura Apicale nell'ambito dei servizi dell'Amministrazione Provinciale.

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge Regionale n. 37/2011 la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:

- a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
- b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle proprie funzioni; funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f), g), k), n), o), r);
- c) la promozione e, d'intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

ART. 2

FINALITA' E COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

La Polizia Locale Provinciale anche ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale n. 37/2011 comma esplica i seguenti Servizi di Polizia:

- polizia ambientale per quanto di competenza dell'Ente;
- polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 (Servizi di polizia stradale) lett. d-bis) ed del comma 3 Lettera B e C (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), intendendo per territorio di competenza l'intera rete stradale ricadente nel territorio "provinciale" per la polizia provinciale e "comunale" per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione;
- supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- funzioni ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 4;
- Servizio di vigilanza istituzionale - consistente nel controllo, ove richiesto, della sede istituzionale e del patrimonio della Provincia, nella vigilanza, ove richiesto, durante le elezioni degli Organi Istituzionali e le sedute del Consiglio Provinciale;
- Servizio di Rappresentanza nella scorta al gonfalone provinciale; oltre ai vari servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza della Provincia o ad essa delegate.
- Servizio sull'osservanza delle leggi statali e regionali, di regolamenti, di ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia L o c a l e Provinciale.
- Espletamento di incarichi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni;
- Prestazione opera di soccorso in occasione di disastri e calamità naturali, nonché di privati

infortuni, e di quant'altro previsto dal TULPS, essendo in possesso della qualifica di Agente Ausiliario di PS.

A tal fine possono essere istituiti, previo confronto con le OO. SS., appositi Nuclei anche articolati sul territorio, a competenza *prevalente* ma non *esclusiva*.

ART. 3

STRUTTURA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

La Polizia Locale Provinciale è costituita dalle seguenti figure professionali:

- ❑ Comandante;
- ❑ Vice Comandante;
- ❑ Ufficiali/Commissari;
- ❑ Sottufficiali/Ispettori;
- ❑ Sovrintendenti ed Agenti di Polizia Provinciale.

Alla Polizia Locale Provinciale saranno assegnate, all'occorrenza, unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro richiederanno.

Alla Polizia Locale Provinciale possono essere, altresì, aggregate figure professionali attinenti ai compiti della stessa.

La Polizia Locale Provinciale elevata a servizio autonomo è coordinata dal Comandante; allo stesso è demandata la responsabilità dell'addestramento, della disciplina del personale e dell'impiego tecnico operativo della Polizia Locale Provinciale che ne controlla lo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti.

Tutte le richieste di servizi avanzate da altri uffici della Provincia devono essere rivolte al Comandante.

ART. 4

FUNZIONI SPECIFICHE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Provinciale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex lege, oltre alle funzioni istituzionalmente previste e disciplinate dall'art. 2 e 12 della Legge 07/03/1986 n. 65, anche le seguenti funzioni:

a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del C.P.

b) Polizia Giudiziaria: nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni a tal fine il personale che svolge servizio di Polizia Locale, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:

1. Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/2° del C.p.p., riferita agli Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale, giusta art.6/III^ comma lett.C della L.R. 37/11 e ss.mm.ii.;

2. Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57/3° del C.p.p. riferita al Comandante, agli Ufficiali/Commissari ed Ispettori di Polizia Locale, giusta art.6/III^ comma lett.C della L.R. 37/11 e ss.mm.ii.

Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

c) Pubblica Sicurezza: Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Presidente della Provincia, conferisce al suddetto personale la qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Al suddetto personale viene assegnata un'arma di servizio personale e gode delle indennità contrattuali previste. La qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Presidente della Provincia, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dalla normativa.

d) Polizia Stradale: Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di Agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b), Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 12, comma 1 lettera d-bis e comma 3 lettera b) e C) del D.lgs n. 285 del 30.04.1992.

Gli appartenenti alla Polizia Locale Provinciale devono essere idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del servizio. Tale idoneità psico-fisica dovrà essere comprovata da apposito certificato del medico competente.

ART. 5

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'attività di Polizia si svolge nell'ambito territoriale della Provincia di Brindisi con i mezzi in dotazione e nell'arco di 24 ore – compatibilmente con il personale in dotazione.

- Le operazioni esterne al territorio, d'iniziativa dei singoli, sono consentite solo in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
- Al fine di garantire economicità ed efficienza, le operazioni esterne al territorio di appartenenza sono, altresì, ammesse per ragioni di collegamento, allorquando, per raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra provincia, si usufruisca del percorso più breve, anche oltrepassando i confini territoriali della provincia di appartenenza.
- Allo scopo di svolgere il servizio puntualmente ed efficacemente il territorio provinciale può essere suddiviso in più zone operative geograficamente delimitate.
- Con specifico ordine di servizio gli agenti provinciali, almeno in coppia, svolgono la loro attività nella zona o nelle zone loro assegnate, fermo restando che la sede di servizio

degli operatori della Polizia Locale Provinciale è l'intero territorio provinciale. Eventuali cambi di zone non possono avere luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante o del Vice Comandante, a meno di conclamate e motivate esigenze di servizio.

- Il Comandante, può, per esigenze legate a necessità particolari o a incombenze urgenti, disporre che una o più pattuglie prestino servizio in zone diverse da quelle ufficialmente assegnate anche oltre gli orari previsti.

- Il servizio è predisposto dall'Ufficio comando con moduli prestampati con turnazione settimanale e in modo da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

Il personale, del Corpo di Polizia Locale Provinciale, presta obbligatoriamente anche il servizio di pronta reperibilità, se istituito, allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.

La reperibilità, quando necessaria, viene disposta dal Comandante del Corpo, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

- Il Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare della struttura nonché la formazione professionale, l'addestramento ed il perfezionamento degli agenti provinciali.
- Il Comandante del Servizio di Polizia Locale Provinciale è Responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al servizio ed informa gli stessi costantemente e tempestivamente sull'andamento di tutti i servizi e le funzioni che gli sono attribuite.
- E' responsabile, in linea generale, dell'andamento dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione della Polizia Locale Provinciale.
- Emette ordini di servizio nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dispone servizi ispettivi al fine di controllare il regolare adempimento, da parte degli operatori di polizia, delle direttive impartite e delle modalità di espletamento dei vari servizi.
 - Provvede, nei casi di emergenza, agli interventi necessari, con i mezzi a sua disposizione, segnalando, appena possibile, le iniziative adottate al Presidente della Provincia.
- Presenta alla Provincia eventuali proposte atte a migliorare l'attività e i servizi provinciali.
- Coordina l'attività amministrativa degli uffici del Comando, controlla la regolare tenuta dei registri dei vari servizi e sovrintende all'attività dell'ufficio verbali.
 - Svolge le funzioni amministrative di gestione assegnate dalla legge al Dirigente.
- Nel caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vice Comandante o dall'addetto con qualifica più elevata presente in servizio, e a parità di qualifica e servizio dal più anziano di età.
- Spetta al Comandante del corpo ed ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

ART.7

ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE, UFFICIALI, ISPETTORI, SOVRINTENDENTI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE

I compiti e le attribuzioni del vice Comandante, degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti di polizia locale provinciale sono disciplinati dalle norme generali in materia di polizia locale applicabile alle Province e dalle norme contrattuali di categoria.

ART.8

DIVIETI

A tutti gli appartenenti alla Polizia Locale Provinciale è fatto divieto di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione e di divulgare notizie e/o informazioni riguardanti il servizio.

E', altresì, vietato occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio e di accettare o chiedere, a qualsiasi titolo, compensi, regalie o prestazioni gratuite da privati o da Enti. E' vietato, ancora, rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative all'attività di servizio senza preventiva ed esplicita autorizzazione del Comandante.

ART. 9

RISPETTO DELLA GERARCHIA

Tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartite dai superiori gerarchici.

Qualora l'interessato ritenga l'ordine contrario alle norme di servizio, può chiedere che l'ordine stesso venga reiterato per iscritto, dopo di che è tenuto ad eseguirlo comunque, salvo che esso non sia vietato dalla legge: in tal caso non è tenuto ad eseguirlo e deve comunicare immediatamente l'accaduto al Presidente della Provincia.

ART.10

TIPOLOGIE DELLE UNIFORMI

1. La divisa della polizia locale provinciale è composta dalle seguenti uniformi:

- a) uniforme ordinaria;
- b) uniforme di servizio (operativa);
- c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza;
- d) ulteriori uniformi per specifici servizi operativi.

2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti **nell'allegato B**).

3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

4. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

ART. 11

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio, indossano l'uniforme prescritta e fornita dall'Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.

2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

3. In particolari occasioni possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni locali.

4. L'uso dell'Uniforme Storica e dell'Alta Uniforme Ordinaria è disposto dal Comandante.

5. Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzata dal Comandante, o dal Vice Comandante, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili.

6. Gli agenti provinciali devono curare la pulizia della loro uniforme e indossarla con decoro.

7. La fornitura dell'uniforme, degli accessori e dell'equipaggiamento è a totale carico della Provincia.

8. La Provincia provvederà a rinnovare ogni 2 anni i singoli capi di vestiario.

9. I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento di servizio, devono essere tenuti con la massima cura. Eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza o a incuria daranno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza in servizio.

10. I capi di vestiario, così come gli accessori e l'equipaggiamento, che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari saranno immediatamente sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie.

ART. 12

ORARIO DI SERVIZIO

Gli Agenti provinciali prestano servizio in turni giornalieri in ottemperanza alle determinazioni della Provincia e in conformità alle norme fissate dalle contrattazioni nazionali.

Le variazioni dell'orario di lavoro dovranno essere richieste al Comandante o, in caso di sua assenza al Vice Comandante, almeno un giorno prima e per iscritto.

Qualsiasi motivo che costringa ad assentarsi dal lavoro deve essere comunicato tempestivamente al Comandante o al Vice Comandante, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 13

DISTINTIVO DI SERVIZIO

1. A tutto il personale della Polizia locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite **nell'allegato D**, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.

2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

ART. 14

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. A tutto il personale regionale della Polizia locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal capo dell'amministrazione di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'allegato D; ordinariamente, la stessa ha validità 5 anni.

2. Il responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale trasmette i dati relativi a ciascuna tessera rilasciata alla competente struttura regionale, la quale implementa una apposita banca dati, protetta e accessibile *on line* ai Corpi, Servizi e soggetti autorizzati, anche ai fini della estrazione di dati e informazioni necessari ad

elaborazioni statistiche sulla consistenza qualitativa e quantitativa del personale operante sul territorio.

3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l'intervento assuma rilevanza all'esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.

4. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.

5. La Regione promuove la realizzazione di progetti tecnologici tesi a favorire la riconoscibilità dell'operatore, secondo il principio della trasparenza e dell'accessibilità ai contenuti digitali.

6. Agli operatori di Polizia locale a tempo determinato è altresì assegnata una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono anch'esse riportate in apposita sezione **dell'allegato D**.

7. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informatico regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni dei dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite, ecc.). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

ART. 15
CARATTERISTICHE MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l'utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.

2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi sono dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.

3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati **nell'allegato A)** al presente regolamento.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare 'simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi e servizi di Polizia locale.

ART. 16
USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale devono essere usati solo per motivi di servizio. Ogni automezzo è dotato di apposito libretto di servizio nel quale sono giornalmente annotati itinerari, percorrenze chilometriche, orari di partenza e di arrivo, rifornimenti di carburanti e operazioni di manutenzione e di riparazione.

E' vietato trasportare sugli automezzi di servizio persone estranee alla Polizia, tranne che nei casi di specifica e motivata necessità e solo a seguito di autorizzazione scritta del Comandante. Si prescinde dall'autorizzazione scritta solo in casi di particolare emergenza o per effettive necessità di soccorso.

Tutti i lavori di manutenzione, sostituzione o riparazione devono essere segnalati al diretto superiore gerarchico, che curerà la loro esecuzione.

ART. 17
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1) In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'arma da difesa personale in dotazione agli addetti con la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semiautomatica.

2) Gli agenti di Polizia Locale Provinciale sono dotati di strumenti di autotutela che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente:

- a) lo spray antiaggressione;
- b) il distanziatore;
- c) il giubbotto di protezione balistica;
- d) i guanti antitaglio e antiperforazione.

ART. 18

ASSEGNAZIONE ARMI, MUNIZIONAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

- 1) L'arma in dotazione sarà assegnata, dal Dirigente Responsabile del Servizio e/o Comandante, previo formale provvedimento, soltanto a coloro che si trovano nelle condizioni psico-fisiche idonee all'uso dell'arma, che hanno superato gli esami psico-fisici e le prove attitudinali di tiro.
- 2) L'assegnazione delle armi e il loro uso sono stabiliti con apposito regolamento (allegato "E") contenenti le norme specifiche per l'uso, la conservazione, la manutenzione e il porto dell'arma stessa.
- 3) L'affidamento dell'arma al singolo operatore per l'espletamento dei vari servizi sarà autorizzato dal Comandante.
- 4) Gli strumenti di autotutela sono assegnati secondo le seguenti modalità:
 - a) in dotazione di reparto – distanziatori e giubbotti di protezione balistica;
 - b) in dotazione individuale – spray antiaggressione e guanti antitaglio-antiperforazione.

ART. 19

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La Provincia di Brindisi si avvale della istituita "Scuola Regionale di Polizia Locale" (DLGR n. 1733 del 2/10/2018 in osservanza dell'art. 20 della L.R. n. 37/2011).

Alla predetta Scuola la Provincia favorisce la periodica partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento, seminari e giornate studio per gli appartenenti alla polizia locale provinciale al fine di raggiungere una migliore efficienza dei vari servizi e una più funzionale struttura organizzativa.

La Provincia favorisce, altresì, la partecipazione degli appartenenti alla polizia locale provinciale ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da Istituti o Enti specializzati in materie ed argomenti che siano reputati di particolare interesse.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e si considera, a tutti gli effetti, come servizio attivo.

ART. 20

NORME DISCIPLINARI

L'inosservanza delle norme del presente regolamento da parte degli appartenenti alla Polizia Locale Provinciale comporta l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare ai sensi delle norme vigenti da parte del Comandante al quale chiunque può segnalare l'inosservanza.

Gli appartenenti alla Polizia Locale Provinciale che violino i doveri inerenti il servizio, nonché gli obblighi disciplinari indicati nel presente Regolamento o conseguenti all'emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, disattendano i doveri dei pubblici dipendenti sono soggetti alle sanzioni previste dal C.C.N.L., alla normativa generale del pubblico impiego e alla normativa prevista dal regolamento per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 21

NATURA, CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEI DISTINTIVI DI GRADO

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti sono analiticamente contenuti **nell'allegato C)** che forma parte integrante del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, lett. c, della l.r. n. 37/2011, le funzioni e le attività dei Corpi e Servizi di Polizia locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo, attività di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.
4. A parità di grado, l'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale.

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DEI COMANDANTI DI CORPO E SERVIZIO

1. Ai Comandanti di Corpo di Polizia locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'ente, così come indicato nei seguenti prospetti:

Prospetto A)

Comandanti di Corpo/Servizio con qualifica dirigenziale	
Città Capoluogo di Regione	Dirigente Generale
Città metropolitana, città capoluogo di Provincia	Dirigente Superiore
Ente locale dotato di dirigenza	Dirigente

Prospetto B)

Comandanti di Corpo/Servizio senza qualifica dirigenziale	
Dimensione ente locale	Grado
Oltre 15.000 abitanti	Commissario Superiore
Fino a 15.000 abitanti	Commissario Capo
Fino a 10.000 abitanti	Commissario
Fino a 5.000 abitanti	Vice Commissario

2. L'attuazione dei gradi come sopra riportati non determina un compenso superiore a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

ART. 23

GRADI DEI DIRIGENTI E DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE

1. Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui ai seguenti prospetti:

Prospetto C)

DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI	
Dirigente superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente dopo cinque anni di anzianità nel ruolo di Dirigente e dal Vice Comandante Vicario della Città capoluogo di Regione ove previsto.
Dirigente	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente di prima nomina

Prospetto D)

UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI	
Commissario Superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario Capo	denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale
Commissario	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario
Vice Commissario	denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D

2. Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro.

3. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

4. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di Commissario Superiore e Commissario Capo di cui al prospetto D) sono stabilite con proprio atto dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consulativa ex art. 19 L. R. 37/2011.

ART. 24

GRADI DEGLI ISPETTORI, SOVRAINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE

1. Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:

Prospetto E)

Attività di Coordinamento o di Controllo - Ispettore di Polizia Locale	
Ispettore Superiore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo
Ispettore Capo	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Ispettore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore
Vice Ispettore	denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

Prospetto F)

Attività di Servizio - Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale	
Sovrintendente capo	denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio
Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio
Vice Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio
Assistente	denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio
Agente scelto	denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio
Agente di Polizia Locale	Nessun distintivo di grado

2. L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente, assistente e sovrintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

3. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di coordinamento o controllo della categoria di cui al **prospetto E)** sono stabilite dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L.R. 37/2011

ART. 25

COMPETENZE, MODALITA' E RESPONSABILITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI NUOVI DISTINTIVI DI GRADO

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente regolamento per i Comandanti di Corpo o di Servizio di Polizia Locale è disposto con decreto presidenziale.
2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
3. Al competente servizio della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento.
4. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente servizio regionale, previa, breve istruttoria con

richiesta di informazioni o chiarimenti al presidente o al comandante dell'ente interessato, a seconda dei casi e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 19 delle L.R. 37/11, assegna il termine per l'eventuale adeguamento alla normativa regolamentare di cui trattasi.

5. Analogamente, il competente servizio della Regione sente la commissione di cui al comma precedente per dare riscontro ai quesiti che per venissero dagli Enti.

6. Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali nei casi sopra ipotizzati comporta:

a) il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già concessi;

b) le segnalazioni all'Ente del mancato adempimento del Regolamento regionale da parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale e di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare;

c) il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Puglia in qualità di docente.

7. Fermo restando quanto previsto dalla L. R. 37/11 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;

b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale

8. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

9. Il personale di Polizia Locale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Puglia, mantiene la denominazione e il grado dell'ente di provenienza purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l'ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

ART. 26

NORME TRANSITORIE

1. In via meramente revisionale è precisato che la posizione apicale per la figura del "Comandante del Corpo o servizio di polizia provinciale" sia quella dirigenziale in applicazione della norma di cui all'art. 11, c. 2, della L.R. n. 37 del 14/12/2011 fermo restando che alla copertura del posto si potrà provvedere solo dopo che si saranno verificate e realizzate tutte le condizioni di legge perché vi si possa procedere e saranno rimossi i vincoli ed i divieti alle assunzioni ed in particolare il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province; il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità; i limiti in materia di riduzione delle spese di personale; i limiti assunzionali con riguardo alle figure dirigenziali, ecc.

Con esclusivo riferimento alla autonomia organizzativa, nelle more di quanto previsto dalla procedura per la copertura del posto, il corpo può essere affidato alla sovrintendenza del Segretario Generale.

Si precisa che alla copertura del posto potrà procedersi solo previo concorso pubblico a sua volta previa rideterminazione della dotazione organica e solo successivamente alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane.

Nelle more di quanto sopra, resta inteso che il Corpo della Polizia Provinciale dipende dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del quale, ferma la sua autonomia organizzativa e operativa, è responsabile dell'esecuzione degli indirizzi dallo stesso ricevuti.

Ad ogni modo, in considerazione della normativa di finanza pubblica vigente, il Corpo di Polizia Locale Provinciale, affidata alla sovrintendenza del Segretario Generale, può essere coordinato da un

funzionario di categoria D, eventualmente titolare di P.O., nelle more di quanto previsto per la copertura del posto di dirigente.

2. A norma dell'art. 1, c. 221 della Legge n. 208/2015 allo scopo di garantire una maggiore flessibilità ed il corretto funzionamento degli uffici, al dirigente della Polizia Locale Provinciale possono essere attribuiti incarichi dirigenziali ulteriori, senza alcun vincolo di esclusività.

3. Le uniformi, i distintivi di grado, i mezzi e gli strumenti in dotazione alla polizia locale provinciale di cui agli allegati A-B-C-D del presente Regolamento saranno adeguati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei processi di dismissione delle vecchie dotazioni ove esistenti, e comunque entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 27 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fatti salvi i diritti allo stato acquisiti, si applicano, in quanto compatibili, le norme nazionali e regionali in materia di polizia locale.

**Regolamento Regionale n. 11/2017 (BURP n. 44 del 12-4-2017)
“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli
strumenti in dotazione alla Polizia Locale” ai sensi dell’art.12 della
Legge Regionale n. 37/2011**

ALLEGATO “A” – Mezzi di servizio e strumenti operativi

ALLEGATO “B” - Uniformi

ALLEGATO “C” – Simboli distintivi di grado

ALLEGATO “D” – Distintivo di Servizio e Tessera di riconoscimento

ALLEGATO “E” DISCIPLINARE DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Art. 1. ARMI IN DOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 4 marzo 1987.n.145, l'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio.

La dotazione quindi è costituita da:

- Pistole semiautomatiche in numero pari a quello degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Provinciale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 2. MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Gli appartenenti al Corpo, ai quali sono assegnate in via continuativa le armi, sono autorizzati al porto ed all'uso delle stesse secondo il combinato disposto dalla L. 65/86 art. 5 comma 5 del D.M. 145/87 art. 6 commi 2, 3 e 4, secondo cui gli stessi sono autorizzati “a portare senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.

Per servizi particolari e occasionali che richiedono l'impiego di armi specifiche queste sono assegnate di volta in volta dal Comandante o dal Vice Comandante.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 3. TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO

Al momento della consegna dell'arma sono assegnate le munizioni specifiche.

È severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.

In caso d'uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Comandante o al Vice Comandante che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il motivo dell'utilizzo; il Comandante, se necessario provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate.

Art. 4. MUNIZIONI IN DOTAZIONE

Ogni agente di P.S. è dotato di n. 50 cartucce per la pistola in dotazione individuale.

Il Corpo di Polizia Locale Provinciale è dotato di munizioni a piombo spezzato di varia numerazione.

Art. 5. TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, secondo la normativa vigente. Le armi in dotazione al Corpo sono custodite nei locali del Comando, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono custodite in armadio, distinto da quello delle armi di uguali caratteristiche.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte da un addetto responsabile, appositamente individuato dal Comandante.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

L'Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 6. DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

Ogni dipendente cui viene assegnata, in via continuativa l'arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.

In caso di furto o smarrimento dell'arma, il dipendente dovrà dare immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all'autorità di P.S..

Nella comunicazione al Comando dell'avvenuto furto o smarrimento dell'arma, il dipendente, specificherà, al Comandante, tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.

Il Comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.

L'addetto alla Polizia Locale Provinciale, cui è assegnata l'arma, in via generale deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- custodire diligentemente, come già detto, l'arma e curarne la manutenzione;
- partecipare attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dall'Amministrazione.

Art. 7. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA

L'arma è assegnata a ciascun dipendente in possesso della qualifica di agente di PS. Esclusivamente per esigenze di difesa personale.

La stessa non deve essere esibita per nessun motivo, non deve essere utilizzata per intimorire chicchessia e deve essere portata diligentemente riposta nella fondina.

Il porto dell'arma non deve autorizzare, il dipendente, ad assumere atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti dell'utente né deve determinare lo stesso ad abusare delle proprie funzioni.

Il comportamento dei dipendenti del Corpo, tenuto in violazione delle suddette norme, sarà valutato disciplinarmente.

Art. 8. DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in modo da evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica e personale.

Il coordinatore individuato ai sensi del precedente articolo 5 provvederà a tenere:

- registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore;
- registro dei movimenti giornalieri di prelevamento o restituzione delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Segretario Generale e dal Responsabile del Corpo;
- registro delle ispezioni settimanali e mensili con pagine numerate e vistate come sopra;
- registro delle riparazioni con pagine numerate e vistate sempre come sopra.

Art. 9. CONTROLLI

Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese, o se festivo, il giorno lavorativo successivo, sono effettuate ispezioni settimanali e mensili dal consegnatario. L'esito delle ispezioni è riportato sull'apposito registro.

Il Comandante può effettuare visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 10. ADDESTRAMENTO

Il personale della Polizia Locale Provinciale deve conseguire periodicamente il necessario addestramento per il tiro con armi comuni da sparo presso poligoni abilitati.

L'Amministrazione Provinciale provvede ad iscrivere il suddetto personale alla locale sezione di tiro a segno nazionale come previsto dalla normativa in materia.

Ogni due anni l'Amministrazione Provinciale dovrà garantire l'addestramento al tiro con le armi al personale appartenente al Corpo.